



Tribunale di Alessandria

ESECUZIONI MOBILIARI

Creditore procedente: [REDACTED]

Debitore: [REDACTED]

Il Giudice dell'Esecuzione Dott. Maria Rosaria Cafaro,
visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n. 2064/2025 R.G.Es.Mob.,
vista l'istanza di vendita formulata dal creditore procedente,
visto il verbale di pignoramento,

conferisce al dott. Claudio Incaminato, professionista delegato per le operazioni di vendita, l'incarico di provvedere alla vendita con modalità telematiche del compendio pignorato in qualità di commissionario ai sensi dell'art. 532 c.p.c., per mezzo del **Gruppo Edicom Spa**.

Nel caso di beni mobili registrati, nomina fin da ora stimatore dei predetti beni pignorati il commissionario, il quale provvederà alla perizia senza oneri aggiuntivi per la procedura.

Visti gli artt. 530, VII comma, e 490, I comma, c.p.c., tenuto conto di quanto disposto nelle "specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche", il commissionario provvederà alle prescritte operazioni di pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche. Nel caso di vendita di beni mobili registrati, il creditore procedente provvederà al sollecito deposito del contributo di pubblicazione previsto dall'art. 18 bis, I e II comma, del D.P.R. n. 115/2002. Dispone che il versamento venga effettuato secondo le modalità previste dall'art. 4, IX comma, D.L. n. 193/09, convertito in legge n. 24/10. Manda al creditore procedente di depositare immediatamente in PCT copia del versamento effettuato. Si rammenta che il D.M. n. 83/2015 convertito in legge 132/15 stabilisce che la pubblicazione sul portale della vendita di beni immobili e mobili registrati non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo di pubblicazione. Preso atto dell'art. 631 bis c.p.c., avvisa il creditore procedente e gli intervenuti muniti di titolo esecutivo che nel caso di mancata pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche nel termine stabilito dal Giudice, quest'ultimo provvederà a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva

Visti gli artt. 529, 530, 532, 535, c.p.c. e 52, 53 e 159 c.p.c.,

NOMINA

il dott. Claudio Incaminato custode di tutti i beni pignorati ex art. 521 c.p.c., anche in sostituzione del custode precedente,

E DISPONE

- che ai sensi dell'art. 536 c.p.c. il commissionario provveda, entro 30 giorni dal deposito del presente provvedimento (o altro termine posteriore ritenuto congruo, nell'ipotesi in cui l'immobile sia trovato chiuso, o per opposizione o per altro ostacolo che ne impedisca l'asporto o ricognizione e quindi la necessità di poter coordinare i vari soggetti necessari all'espletamento dell'incarico, quali fabbro, forza pubblica etc.), a trasportare i beni pignorati presso la propria sede, previa comunicazione al debitore o al terzo custode, almeno 5 giorni prima ed a mezzo raccomandata o telegramma, della data e ora dell'accesso, procedendo, ove occorra, all'apertura di porte, ripostigli e recipienti e richiedendo,

se necessario, l'assistenza della forza pubblica, salvo che ai sensi dell'art.521, III comma, c.p.c. non sia necessario procedere alla custodia in loco;

- che il commissionario, qualora i beni pignorati risultino sottratti, distrutti, dispersi o deteriorati o, per la difformità tra quelli rinvenuti e quelli descritti nell'atto di pignoramento, appaia altamente probabile che essi siano stati sostituiti, ne dia comunicazione al giudice e invii tempestivamente una dettagliata relazione al creditore pignorante affinché questi possa presentare querela per il reato di cui all'art. 338 c.p.;

- che il commissionario provveda molto sollecitamente al deposito telematico della stima dei beni mobili registrati.

ORDINA

che il dott. Claudio Incaminato, professionista delegato per le operazioni di vendita in qualità di commissionario, per mezzo del Gruppo Edicom Spa - e-mail: info.alessandria@edicomspa.it tel. 041/5369911, proceda alla vendita asincrona dei beni pignorati secondo le seguenti modalità e condizioni:

a) **Gara telematica** – La vendita telematica sarà accessibile tramite il portale www.astemobili.it (autorizzato con PDG 02 del 04.08.2017) e attraverso il network collegati www.doauktion.it e www.garavirtuale.it del Gruppo Edicom Spa, con rilanci compiuti in via esclusivamente telematica nel corso del lasso temporale di 72 ore dall'inizio delle varie vendite previste.

b) **Durata della gara** – Fissa la data di inizio della gara telematica per le operazioni di vendita il giorno **9 marzo 2026**, alle ore 10,00.

c) **Prezzo base** – Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nel verbale di pignoramento o nella perizia di stima. Il commissionario procede alla formazione di uno o più lotti o alla vendita separata dei singoli beni così come appare più opportuno ai fini della realizzazione del maggiore prezzo complessivo di vendita. Nel caso di formazione di uno o più lotti il prezzo base di ciascun lotto è quello risultante dal cumulo dei valori di stima dei singoli beni.

d) **Garanzie** – La valutazione del bene e la conseguente determinazione del prezzo terrà conto della esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta. La vendita giudiziaria avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura. Avendo la presente vendita natura di vendita coattiva essa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di essi tenuto conto nella determinazione del prezzo base di vendita.

e) **Esame dei beni in vendita** – Almeno sette giorni prima della data fissata per la vendita gli interessati potranno esaminare con modalità telematica ex art. 533, I comma, c.p.c. i beni offerti in vendita oppure prendere direttamente visione diretta, nei modi e nei tempi stabiliti dal referente e pubblicizzati sul portale del gestore della vendita e nel sito di pubblicità;

f) **Registrazione sul sito del gestore** - La registrazione e la successiva partecipazione alla vendita telematica: 1) è preclusa alla parte escussa, ed ai minori di anni 18. Il fornire false generalità comporterà la decadenza dall'aggiudicazione; 2) necessita di indirizzo posta elettronica valido, poiché, tutte le comunicazioni circa sviluppi ed esiti della vendita telematica, i rilanci effettuati e le aggiudicazioni dei beni, avverranno tramite posta elettronica; 3) non consente la cessione a terzi delle credenziali di accesso essendo quest'ultime estremamente personali e riservate; 4) presuppone l'accettazione espressa delle condizioni di partecipazione alla gara telematica fissate dal codice civile e da quello di procedura civile in materia di procedure esecutive mobiliari, la cui violazione consentirà al gestore, di intesa col referente, di non attivare, ovvero, sospendere o disattivare i profili che non dovessero rispettare i principi richiamati e determinati con la presente ordinanza.

- g) **Versamento della cauzione** – Previa registrazione sul sito del gestore, gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto dovranno versare una caparra di importo pari al 10% del prezzo offerto secondo le modalità indicate sul sito del gestore (carta di credito o bonifico). Il versamento della cauzione non può in alcun caso essere ritenuto un'offerta di acquisto. Nel caso in cui nessuno dei partecipanti presenti un'offerta, neppure nel corso dell'asta per l'aggiudicazione del compendio pignorato al migliore offerente, le cauzioni versate per partecipare alla gara non verranno restituite e rimarranno accantonate a favore della procedura esecutiva.
- h) **Offerta irrevocabile di acquisto** – L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite Internet con le modalità indicate sul sito. L'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità.
- i) **Asta con prolungamento** – In caso di pluralità di offerte è previsto il prolungamento dell'esperimento di vendita di tre minuti e fino ad esaurimento offerte.
- j) **Aggiudicazione e vendita** – Il referente/delegato/commissionario procederà alla vendita e all'aggiudicazione del bene, previo incasso dell'intero prezzo e degli accessori di seguito specificati, a favore di chi, al termine della gara eventualmente prolungata, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore rispetto alla base d'asta.
- k) **Pagamento del saldo prezzo** – Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, entro le 48 ore lavorative successive al termine della gara stessa secondo le modalità indicate sul sito del gestore (carta di credito o bonifico). Il gestore provvederà ad addebitare all'aggiudicatario la somma pari all'importo della commissione bancaria trattenuta dall'istituto di credito interessato per l'esecuzione della relativa operazione.
- l) **Oneri fiscali** – Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell'acquirente, fatte salve le eventuali esenzioni – tenuto conto di quanto disposto in forza del DPR 633/72 e ss. modificazioni – di cui il commissario è tenuto a conservarne traccia.
- m) **Restituzione della cauzione** – La restituzione della cauzione ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito utilizzata per il versamento entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine della gara. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il gestore procederà alla restituzione della cauzione tramite bonifico bancario (con eventuale addebito all'offerente della somma necessarie per le spese di bonifico) entro 5 giorni dalla richiesta.
- n) **Consegna/ritiro dei beni** – I beni saranno consegnati dal referente agli acquirenti soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo e degli eventuali accessori. Nel caso di beni registrati la consegna avverrà a seguito dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura e a spese dell'aggiudicatario). Fanno eccezione i beni che dovranno essere esportati all'estero e per i quali il commissario potrà effettuare la consegna ai sensi della normativa vigente, avendo cura di farsi consegnare copia della bolla doganale o di un documento equipollente che attesti l'uscita del bene dal territorio nazionale e la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Autorizza sin d'ora il commissario, in qualità di ufficio tenuto alla redazione dell'atto, ad emettere copia autentica del verbale di vendita ai sensi del D.P.R. 445, art. 18, del 20/2/2001, al fine di agevolare le operazioni di passaggio di proprietà. Ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata (compresa la cauzione) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo. In caso di pagamento non integrale o di mancata pagamento, la cauzione sarà acquisita dal gestore che ne assicurerà il tempestivo deposito sul conto corrente intestato al Tribunale e riferito alla procedura. I beni saranno così rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate. L'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese e di concerto col referente: 1) al ritiro dei beni entro 10 giorni dal saldo del prezzo; 2) al compimento delle formalità di registrazione e di quelle relative al trasferimento di proprietà. Su istanza e a spese dell'acquirente (e sotto la responsabilità di quest'ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il referente la spedizione del bene venduto.

o) **Trasferimento della proprietà** - La proprietà del bene è trasferita all'acquirente al momento dell'integrale pagamento del prezzo, dei compensi e degli eventuali oneri fiscali. La vendita a carattere giudiziario è irrevocabile; in caso di inadempimento del pagamento, l'acquirente, oltre alla perdita della cauzione, verrà perseguito nei termini di legge.

p) **Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita** – che, nel caso in cui non siano formulate offerte d'acquisto, i beni invenduti siano riproposti in vendita on line dopo 21 giorni al prezzo base ridotto di 1/5. In tal caso si assegna al creditore procedente o a quello intervenuto munito di titolo esecutivo il termine di 7 giorni dalla data della vendita rimasta deserta per provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione previsto dall'art. 18 bis, I e II comma, del D.P.R. n. 115/2002. Dispone che il versamento venga effettuato secondo le modalità previste dall'art. 4 IX comma DM 183/09 convertito in legge n. 24/10. Manda al creditore procedente di depositare immediatamente in PCT copia del versamento effettuato; che, in caso di esperimento deserto, trascorsi ulteriori 21 giorni, il commissionario proceda alla vendita dei beni pignorati al migliore offerente; anche in tal caso si assegna al creditore procedente o a quello intervenuto munito di titolo esecutivo il termine di 7 giorni dalla data della vendita rimasta deserta per provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione previsto dall'art. 18 bis, I e II comma, del D.P.R. n. 115/2002. Dispone che il versamento venga effettuato secondo le modalità previste dall'art. 4 IX comma DM 183/09 convertito in legge n. 24/10. Manda al creditore procedente di depositare immediatamente in PCT copia del versamento effettuato

q) **Disciplina di cui al D.P.R.459/96** – Non risultando la vendita nell'ambito di procedura espropriativa equiparabile alla normale immissione dei beni sul mercato ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza tra le quali la disciplina di cui al D.P.R.459/96, grava sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

STABILISCE

che il referente/delegato provveda:

- a curare i rapporti col gestore Gruppo Edicom Spa mail info.alessandria@edicomspa.it
- ad inviare comunicazione scritta al debitore, ovvero al terzo custode, contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso (rendendo edotto il debitore/custode che i beni potranno essere prelevati anche con apertura forzata e con l'intervento della forza pubblica) affinché provveda alla ricognizione ed alla rappresentazione fotografica dei beni pignorati;
- a curare la custodia in loco e l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino la necessaria assunzione di provvedimenti urgenti;
- a fornire ogni utile informazione agli interessati sulle modalità di vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del/i bene/i e, in genere, sulla vendita giudiziaria;
- che, con riferimento ai beni mobili registrati di valore superiore all'importo di Euro 25.000,00 di cui all'art. 490, II comma, c.p.c., venga data pubblicità della vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche almeno quarantacinque giorni prima del termine d'inizio delle operazioni di vendita sopra indicato;
- che, con riferimento alle vendite relative a tale tipologia di beni, oltre alla data del primo tentativo di vendita, sia data contestuale pubblica notizia anche delle date delle vendite successivamente previste sulla base del valore d'asta ribassato del quinto e sulla base della migliore libera offerta;

che il referente commissionario provveda:

- alla stima dei beni, individuandone il più probabile valore di vendita, dandone tempestiva comunicazione scritta alle parti costituite ed al Giudice;
- alla pubblicità dell'avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle Vendite Pubbliche" ex art. 490 comma 1 c.p.c;

- con riferimento agli eventuali beni mobili registrati oggetto di pignoramento, manda al commissionario per le incombenze relative alla cancellazione presso il PRA della trascrizione giudiziaria, nonché di ogni vincolo, ipoteca o fermo amministrativo e dei gravami sul veicolo, a cura e spese dell'aggiudicatario.

Autorizza sin d'ora il Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico a provvedere alla richiesta cancellazione;

- all'apertura di conto corrente bancario acceso presso la Banca Passadore e C. S.p.A., filiale di Alessandria, intestato a favore della Procedura esecutiva (o altro istituto bancario che attesti l'applicazione delle medesime condizioni economiche offerte da Banca Passadore S.p.a.);

che il gestore provveda:

- alla pubblicità dell'avviso di vendita e del presente provvedimento, sul sito internet www.astemobili.it e ove previsto anche sul sito internet www.asteannunci.it;

- a relazionare il referente sull'esito della gara telematica almeno 3 (tre) giorni prima dell'udienza di verifica;

- a versare sul conto corrente bancario intestato alla Procedura il ricavato di vendita e tutte le ulteriori somme, comunque, acquisite dalla procedura almeno 3 (tre) giorni prima dell'udienza di verifica.

LIQUIDA

• in favore del gestore le spese per le attività di vendita e pubblicità, ponendone il pagamento anticipato a carico del creditore procedente, così determinate:

- euro 65,00 (oltre iva) per la pubblicità dell'avviso di vendita e del presente provvedimento sul portale internet www.asteannunci.it

• euro 50,00 (oltre iva) per ogni esperimento di vendita telematica comprensivo della pubblicazione sul portale www.astemobili.it.

DETERMINA CHE

I compensi del commissionario sono determinati ai sensi del D.M. 109/97 e, relativamente alle attività di custodia, ai sensi del D.M. 80/2009 e vengono liquidati con decreto dal giudice dell'esecuzione.

AVVERTE

- che partecipando alla gara telematica gli utenti accettano automaticamente le condizioni sopra riportate.

- le parti che al referente dovrà comunque essere corrisposto dal creditore procedente, in solido con eventuali creditori intervenuti, un ulteriore compenso di euro 100,00 (oltre iva ed accessori) nel caso in cui successivamente alle operazioni di ricognizione presso il debitore non si pervenga alla vendita per rinuncia all'esecuzione o per inerzia del creditore procedente;

- il debitore/custode ovvero il terzo custode che l'omessa consegna dei beni pignorati comporterà a suo carico, ove richiesto dal procedente, l'adozione delle sanzioni ex art. 67 c.p.c.;

- il creditore procedente che laddove non dovesse essere dato impulso alla procedura, o in ipotesi di mancato versamento delle somme sopra descritte, sarà valutata la possibilità di estinguere il processo esecutivo ai sensi degli artt. 630 e 631 bis c.p.c.;

FISSA

per l'eventuale distribuzione del ricavato ovvero per le determinazioni da assumere in caso negativo della vendita l'udienza dell' **8 giugno 2026 ore 9,00** ai sensi dell'art. 127 ter cpc

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite, al referente ed al gestore per quanto di competenza.

Alessandria, 18/12/2025

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Maria Rosaria Cafaro